

DELIBERA N. 66/06/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASTWEB S.P.A./ TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI TARIFFE DI INTERCONNESSIONE INVERSA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 ottobre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n.148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all'interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTA la delibera n. 16/06/CONS del 4 maggio 2006, concernente "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, recante numero di R.G. 6844/06, presentato dalla Telecom Italia S.p.A. per l'annullamento

e la sospensiva *in parte qua* della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 16/06/CIR;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 4249/06 del 20 luglio 2006;

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, recante numero di R.G. 6496/2006, presentato dalla Telecom Italia S.p.A. per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza summenzionata;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4116/06 del 28 luglio 2006, pubblicata il successivo 1 agosto 2006, con la quale si accoglie l'appello cautelare di Telecom Italia S.p.A. e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, si accoglie l'istanza cautelare della ricorrente;

CONSIDERATO che l'accesso da parte di Telecom Italia S.p.A. agli atti depositati dalla controparte è stato disposto con riferimento al procedimento in corso per la definizione della controversia;

CONSIDERATO che dalla predetta ordinanza del Consiglio di Stato discende, innanzitutto, la necessità di una formale sospensione delle operazioni peritali, anche al fine di evitare, con l'accesso, un pregiudizio irreparabile per la società Fastweb S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, opportuno sospendere il procedimento in corso fino alla definizione, almeno in primo grado, del contenzioso pendente dinanzi alla Giustizia Amministrativa, il quale riveste in concreto carattere pregiudiziale;

CONSIDERATO che il consulente d'ufficio ha già svolto una parte significativa delle attività complessivamente necessarie al completamento dell'incarico e RITENUTO, pertanto opportuno, anche in considerazione dell'allungamento dei tempi procedurali, riconoscere a favore del consulente d'ufficio un anticipo del corrispettivo per le prestazioni effettuate, nella misura del 50% del compenso previsto, oltre al rimborso delle spese sinora sostenute;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1.

Per le ragioni di cui in premessa l'Autorità, riservandosi ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così decide:

1. il procedimento per la definizione della controversia in epigrafe è sospeso fino alla pubblicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che definirà il giudizio promosso con il ricorso presentato dalla Telecom Italia S.p.A., citato in premessa;
2. La Parti sono tenute a corrispondere, in misura uguale, al Prof. Gérard Pogorel, in qualità di consulente tecnico d'ufficio, il 50% del compenso previsto per l'attività di consulenza, oltre al rimborso delle spese sinora sostenute.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni